

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1727 DEL 20/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: IMMOBILE DENOMINATO “SHED” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SCHIO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE CON IL COMUNE DI SCHIO
PER LA COLLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO VACCINAZIONE ANTI COVID-
19 PER LA POPOLAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1906/22

Il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con dichiarazione dell'11 marzo 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1801 del 22 dicembre 2020, è stato approvato il documento recante le “Linee di indirizzo per l'organizzazione del Piano di Vaccinazione anti COVID-19”; tali linee di indirizzo prevedono un'organizzazione principalmente volta alla realizzazione di centri di vaccinazione di popolazione (CVP), in numero adeguato al territorio ed alla popolazione di riferimento; il CVP è una struttura (ad es. palazzetto dello sport, palestra, auditorium, scuola, ...) all'interno della quale è possibile organizzare la vaccinazione rapida e sicura di un elevato numero di persone;
- con Decreto del 12 marzo 2021 è stato approvato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19;
- il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano vaccinale del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute;
- con Decreto del 1 aprile 2021 n.44 sono state introdotte “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15/04/2021 il Comune di Schio ha concesso in comodato gratuito all'Azienda ULSS 7 Pedemontana l'immobile denominato “SHED”, situato in via Pasubio a Schio, foglio 14 m.n. 384 sub 125 graffato con m.n. 1, per la realizzazione di un centro vaccinazione anti COVID-19 per la popolazione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 23/04/2021 è stato approvato il contratto di comodato con il Comune di Schio, per l'utilizzo, quale punto sanitario rientrante nel Piano Vaccinazioni anti COVID-19 rivolto alla popolazione, dell'immobile denominato “SHED” in questione;
- il relativo contratto di comodato è stato sottoscritto in data 03/05/2021, con rep. 23223 del 04/05/2021, con termine fissato al 30.09.2021; tale termine è stato successivamente prorogato al 31/01/2022;
- con nota prot. 109386 del 29.12.2021 l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto al Comune di Schio la disponibilità a prorogare fino al 31/07/2022 il contratto in questione, a causa del protrarsi della situazione sanitaria pandemica;
- con nota prot. 6779 pervenuta in data 27/01/2022, il Comune di Schio ha comunicato che con deliberazione n. 05 del 17/01/2022 era stato disposto, di concedere a titolo oneroso l'immobile in questione, fino al 31/07/2022 (salvo eventuale proroga), trasmettendo altresì lo schema di contratto di concessione approvato;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 191 del 04/02/2022, si approvava lo schema di contratto di concessione con il comune di Schio per l'utilizzo dell'immobile denominato “SHED”, fino al 31/07/2022, per collocare le attività del centro vaccinazione anti COVID-19 per la

popolazione;

- con nota prot. n. 19631 del 04/03/2022, il Comune di Schio richiedeva il conguaglio parziale delle spese sostenute per il periodo (aprile 2021 – 31/12/2021), sulla base del bilancio condominiale e degli effettivi consumi rilevati con riguardo all'energia elettrica;
- con nota prot. n. 32489 del 08/04/2022, questa Azienda, comunicava il pagamento delle spese per la sola parte prevista dal contratto di comodato iniziale, ovvero € 19.773,00; rimandando il pagamento della restante parte (€ 18.409,16) all'adozione di specifico successivo provvedimento.

Considerato che:

- con delibera n.1351 del 15/07/2022 è stato approvato lo schema di contratto di comodato dell'immobile denominato "Palestra Marconi" con il comune di Schio per trasferire l'attività vaccinale anti COVID19 attualmente situata presso lo "SHED" di Schio;
- con nota prot. 67304 del 27/07/2022, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana chiedeva al Comune di Schio la disponibilità ad effettuare una proroga del contratto di concessione alle stesse condizioni e patti fino al 31/08/2022, considerato che le condizioni climatiche non consentivano un adeguato livello di benessere dell'immobile denominato "Palestra Marconi";
- con nota prot.68695 del 02/08/2022, il Comune di Schio ha comunicato la propria disponibilità alla proroga del contratto di concessione n. 23283 del 15/02/2022, alle stesse condizioni e patti fino al 31/08/2022, provvedendo a formalizzare quanto disposto tramite gli uffici preposti;
- con determinazione dirigenziale n. 815 dell'1/08/2022, il Comune di Schio ha prorogato la concessione del contratto n. 23283 del 15/02/2022, alle medesime condizioni e fino al 31/08/2022;
- con nota prot. 72948 del 17/08/2022, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto al Comune di Schio, ulteriore disponibilità per l'utilizzo in concessione dello spazio "SHED" quale centro vaccinale COVID-19, per il periodo 01/09/2022 – 28/02/2023, con eventuale possibilità di recesso anticipato al mese di dicembre in funzione delle esigenze legate alla campagna vaccinale;
- con nota prot. n. 73343 del 19/08/2022, il Comune di Schio ha trasmesso la bozza del nuovo contratto di concessione dell'immobile comunale, confermando il periodo 01/09/2022 – 28/02/2023, salvo verifica della situazione sanitaria a dicembre 2022 ed eventuale recesso anticipato;
- con nota prot. n. 47765 del 07/09/2022 (prot. aziendale n. 78304 del 07/09/2022), il Comune di Schio ha comunicato che con deliberazione n. 200 del 01/09/2022 e n. 213 del 06/09/2022 è stato disposto, di concedere a titolo oneroso l'immobile in questione, fino al 28/02/2023 (salvo eventuale recesso anticipato), trasmettendo altresì lo schema di contratto di concessione approvato, prevedendo un canone mensile, a favore del Comune di Schio, pari a € 3.500,00, a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- lo schema di contratto è costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - oggetto della concessione: immobile denominato "SHED", situato in via Pasubio 99 a Schio, foglio 14 m.n. 384 sub 125 graffato con m.n. 1, per il mantenimento di un centro vaccinazione anti COVID-19 per la popolazione, come contraddistinto nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: mesi 6 (sei), dal 01/09/2022 e fino al 28/02/2023 (salvo eventuale recesso anticipato al mese di dicembre 2022, in funzione delle esigenze legate alla campagna vaccinale);
 - oneri a carico del Concessionario Azienda ULSS 7 Pedemontana:
 - ✓ la manutenzione ordinaria dei locali
 - ✓ le spese di pulizia
 - ✓ le spese di smaltimento dei rifiuti
 - ✓ la corresponsione di un canone mensile pari ad € 3.500,00
 - ✓ tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua) ed

alle spese condominiali (stimate in € 8.400,00/mese), salvo eventuale conguaglio sulla base del bilancio condominiale e degli effettivi consumi rilevati con riguardo all'energia elettrica e all'acqua

- ✓ le spese di registrazione del contratto.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto:

- di approvare la proroga del contratto di concessione n. 23283, per il periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022, per l'utilizzo dell'immobile denominato "SHED", situato in via Pasubio 99 a Schio, foglio 14 m.n. 384 sub 125 graffato con m.n. 1;
- di approvare il nuovo schema di contratto di concessione, per il periodo 01/09/2022 – 28/02/2023, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il Comune di Schio, per l'utilizzo dell'immobile denominato "SHED", situato in via Pasubio 99 a Schio, foglio 14 m.n. 384 sub 125 graffato con m.n. 1, quale sede del centro vaccinale COVID-19 per la popolazione;
- di dare atto che, in quanto Concessionario, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana assume l'impegno a corrispondere al Comune di Schio, Concedente, tutte le spese relative alle utenze ed alle spese condominiali (stimate in € 8.400,00/mese, come meglio definite nel contratto), salvo eventuale conguaglio delle spese sulla base del bilancio condominiale e degli effettivi consumi rilevati con riguardo all'energia elettrica e all'acqua, le spese di registrazione del contratto, la corresponsione di un canone mensile pari ad € 3.500,00;
- di provvedere al conguaglio delle spese sostenute dal Comune di Schio sulla base della rendicontazione del bilancio condominiale e degli effettivi consumi dell'energia elettrica e dell'acqua, nel quale è collocato lo spazio "SHED", per il periodo 01/04/2021 – 31/01/2022, corrispondenti a € 18.409,16;
- di provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Schio sulla base della rendicontazione del bilancio condominiale e dei consumi dell'energia elettrica e dell'acqua, nel quale è collocato lo spazio "SHED", per il periodo 01/02/2022 – 31/08/2022, stimate in € 65.984,00 e fatta salva l'effettiva rendicontazione da parte del Comune.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare la proroga del contratto di concessione n. 23283, per il periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022, per l'utilizzo dell'immobile denominato "SHED", situato in via Pasubio 99 a Schio, foglio 14 m.n. 384 sub 125 graffato con m.n. 1;
2. di approvare il nuovo schema di contratto di concessione, allegato al presente provvedimento e di

cui costituisce parte integrante, tra l’Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il Comune di Schio, per l’utilizzo dell’immobile denominato “SHED”, situato in via Pasubio 99 a Schio, foglio 14 m.n. 384 sub 125 graffato con m.n 1, quale sede del centro vaccinale COVID-19 per la popolazione, costituito dai seguenti elementi essenziali:

- a. durata del contratto: mesi 6 (sei), dal 01/09/2022 e fino al 28/02/2023 (salvo eventuale recesso anticipato al mese di dicembre 2022, in funzione delle esigenze legate alla campagna vaccinale);
- b. oneri a carico del Concessionario Azienda ULSS 7 Pedemontana:
 - la manutenzione ordinaria dei locali
 - le spese di pulizia
 - le spese di smaltimento dei rifiuti
 - la corresponsione di un canone mensile pari ad € 3.500,00
 - tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua) ed alle spese condominiali (stimate in € 8.400,00/mese), salvo eventuale conguaglio sulla base del bilancio condominiale e degli effettivi consumi rilevati con riguardo all’energia elettrica e all’acqua
 - le spese di registrazione del contratto
3. di dare atto che, in quanto Concessionario, l’Azienda ULSS 7 Pedemontana assume l’impegno a corrispondere al Comune di Schio, Concedente, tutte le spese relative alle utenze ed alle spese condominiali (stimate in € 8.400,00/mese, come meglio definite nel contratto), salvo eventuale conguaglio delle spese sulla base del bilancio condominiale e degli effettivi consumi rilevati con riguardo all’energia elettrica e all’acqua, le spese di registrazione del contratto stimate in € 491,00 e la corresponsione di un canone mensile pari ad € 3.500,00;
4. di provvedere al conguaglio delle spese sostenute dal Comune di Schio sulla base della rendicontazione del bilancio condominiale e degli effettivi consumi dell’energia elettrica e dell’acqua, nel quale è collocato lo spazio “SHED”, per il periodo 01/04/2021 – 31/01/2022, corrispondenti a € 18.409,16;
5. di provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Schio sulla base della rendicontazione del bilancio condominiale e degli effettivi consumi dell’energia elettrica e dell’acqua, nel quale è collocato lo spazio “SHED”, per il periodo 01/02/2022 – 31/08/2022, stimate in € 65.984,00 e fatta salva l’effettiva rendicontazione da parte del Comune;
6. di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 158.357,00, IVA compresa, troverà copertura finanziaria come segue:

BILANCIO	PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2022	150	EA0440000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE PER BENI E SERVIZI	16.212,00 €
2022	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	101.781,00 €
2022	412	BA2510000	IMPOSTE E TASSE	491,00 €
2022	406	BA2000000	FITTI PASSIVI	16.073,00 €
2023	406	BA2000000	FITTI PASSIVI	7.000,00 €
2023	413	BA2550000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.800,00 €

7. di dare atto che il servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per complessivi € 134.066,00.= da imputare come nel seguito:
 - al conto BA2000000 “fitti passivi” – PRG 406 per € 16.073,00;
 - al conto BA2550000 – PRG 413 “altri oneri diversi di gestione” per € 101.781,00;
 - al conto EA0440000 - PRG 150 “sopravvenienze passive per beni e servizi” per € 16.212,00;e che lo stesso verrà inserito nel Bilancio Economico Preventivo 2022 in sede di revisione trimestrale;
8. di incaricare l’UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022

COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "SHED" SITO IN VIA PASUBIO ALL'ULSS 7 – PEDEMONTANA.

Fra:

- a) il **COMUNE DI SCHIO**, con sede in Schio (VI), via Pasini, n. 33, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00402150247, rappresentato dal Dirigente..... nato/a il....., domiciliato/a per la carica presso la sede municipale di cui sopra, il quale interviene nel presente atto in nome, conto e interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (Comune di Schio) a ciò legittimato/a dall'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, dal decreto n. 28 dell'8 luglio 2020, che in copia conforme all'originale trovasi allegato sub lettera A) al contratto di data 12 agosto 2020, n. 23184 di Rep. Segretario Comunale di Schio, registrato a Vicenza lo stesso 12 agosto 2020, al n. 23259, Serie 1T, nonché in forza della deliberazione di Giunta Comunale n.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che di seguito per comodità espositiva viene denominato anche semplicemente **"concedente"**;
- c) l'**ULSS 7 - PEDEMONTANA**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4 maggio 1967, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente **"concessionario"**, di seguito definite congiuntamente anche le "parti".

Premesso che:

- il Comune di Schio è proprietario dell'immobile denominato "Shed", situato in

Schio (VI), via Pasubio, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di

Schio, Fg. 14, M.N. 384 sub 125 graffato con il M.N. 1;

- con il decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2021, è stato adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1801 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il documento recante "Linee di indirizzo per l'organizzazione del Piano di Vaccinazione anti COVID-19";

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 12 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa finalizzato all'estensione della campagna di vaccinazione anti COVID – 19 alle attività economiche e produttive;

- l'ULSS 7 – Pedemontana ha chiesto con nota prot. n 72948 del 17/08/2022 al Comune di Schio, in relazione al piano vaccinale anti Covid19 della popolazione, la disponibilità all'utilizzo del sopra citato immobile denominato "Shed" per il periodo dal 1 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, in quanto vi è la necessità di avere a disposizione dei locali idonei allo svolgimento del suddetto piano;

- il Comune di Schio, con deliberazione di Giunta Comunale n..... del 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha dato la propria disponibilità a procedere alla concessione a titolo oneroso del succitato immobile in favore dell'ULSS 7 - Pedemontana.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

1) Le parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO E FINALITA'

1) Il COMUNE DI SCHIO, come sopra rappresentato, concede all'ULSS 7 - PEDE-MONTANA che, come sopra rappresentata accetta, i locali, oltre gli accessori e le parti comuni, dell'immobile denominato "Shed", catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Schio, Fg. 14, M.N. 384 sub 125 graffato con il M.N. 1 e meglio evidenziati in colore giallo nella planimetria che si allega al presente atto **sub lettera A)** per formarne parte integrante e sostanziale. Sono esclusi dalla presente concessione i locali indicati nella planimetria come "Ripostiglio" di mq 22,90 e "Ufficio" di mq 32.

Art. 3) DESTINAZIONE E UTILIZZO

1) I locali vengono concessi al fine di destinarli alla campagna vaccinale COVID – 19 della popolazione e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tali finalità.

2) Il concessionario si obbliga a non destinare l'immobile concesso a usi diversi da quelli stabiliti e a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Schio – Servizio Cultura - ogni eventuale situazione che possa arrecare pregiudizio all'integrità del bene e degli impianti concessi, nonché ogni danno arrecato ai medesimi, al fine di consentire al Comune stesso di intervenire prima che si determinino situazioni di maggior degrado.

Il concessionario si assume la responsabilità inerente la conduzione e l'utilizzo dei locali per effetto del presente atto e nei limiti stabiliti al precedente comma 1), sia per danni arrecati per colpa propria, sia per quelli dovuti a colpa altrui. Il concessionario potrà cautelarsi mediante l'accensione di una polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e danni con massimale adeguato. Solleva, pertanto, fin d'ora il Comune di Schio da qualsiasi responsabilità civile e penale attinente l'utilizzo dello stabile e le attività che in esso si compiono, delle quali è, sotto tutti i

profili, responsabile il concessionario stesso. L'utilizzo del bene concesso deve avvenire nel rispetto della normativa che regola la sicurezza; le attività in esso svolte devono in ogni caso garantire un affollamento compatibile con la struttura e con l'emergenza sanitaria in atto. Il concessionario si impegna a provvedere all'acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla-osta previsti dalla normativa vigente, nonché a ogni comunicazione a carico di utilizzatori assimilati ai locatori. Qualora il concessionario non adempia agli obblighi suddetti, la concessione verrà revocata con preavviso di 20 (venti) giorni.

Art. 4) DURATA

Il presente contratto decorrerà dal 1 settembre 2022 e troverà scadenza naturale il 28 febbraio 2023, con eventuale disdetta anticipata nel mese di dicembre 2022, previa verifica della situazione sanitaria relativa alla pandemia COVID – 19, e con possibilità di proroga concordata per iscritto tra le parti.

Art. 5) LOCALI

1) Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) Il concedente dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività e che gli stessi sono a norma di legge; conferma, altresì, la connessione alla rete wifi.

3) Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 9) In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art. 6) RECESSO

1) Le parti potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto, con preavviso di

almeno 30 (trenta) giorni, da comunicare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte.

Art. 7) CUSTODIA

1) Il concessionario assume la custodia dei locali oggetto del presente contratto, al momento della consegna delle chiavi, ai sensi dell'art 2051 cc, ed esonera il concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali.

Art. 8) ASSICURAZIONI E GARANZIE

1) Il concedente dichiara di aver stipulato apposita assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 9) MIGLIORIE/ADDIZIONI

1) I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del concedente. Il concessionario può apportare addizioni e migliorie solo se preventivamente autorizzate in forma scritta dal concedente, fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, rimarrà a totale carico del concessionario. Gli eventuali lavori o le innovazioni o le modifiche, ove accordato, verranno rimosse al termine della concessione, sempre a cura e spese del concessionario. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di concessione e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.

2) I locali dovranno essere restituiti al concedente nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, oppure, previo assenso del concedente con le eventuali migliorie sino a quel momento apportate.

Art. 10) CANONE MENSILE

Il concessionario, per la concessione disciplinata dal presente contratto, corrisponde al concedente un canone mensile pari ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), da versarsi entro la fine di ogni mese.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1) Sono a carico del concessionario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente contratto:

a) la manutenzione ordinaria dei locali concessi;

b) tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua) e alle spese condominiali afferenti l'immobile oggetto del presente contratto; a tal riguardo, le parti convengono di determinare un importo forfettario mensile pari a Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00), derivante dalla stima dei consumi e delle spese effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, detto importo sarà poi oggetto di conguaglio sulla base del bilancio condominiale e degli effettivi consumi rilevati con riguardo all'energia elettrica e all'acqua;

c) tutte le incombenze e le spese relative ai servizi di pulizia – comprese la pulizia delle scale di accesso ai locali - e allo smaltimento dei rifiuti relativi all'attività oggetto del presente contratto;

d) le spese di cui alla lettera b) dovranno essere rimborsate al concedente entro la fine di ogni mese;

2) Le spese per interventi di ripristino della pulizia delle scale conducenti ai locali oggetto di concessione effettuati dal Comune di Schio in luogo del concessionario durante il periodo di concessione per carenza del concessionario, dovranno essere rimborsate al concedente su rendicontazione.

Art. 12) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

1) Funzionari comunali potranno effettuare liberamente visite periodiche ai locali concessi, concordando preventivamente l'accesso.

Art. 13) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1) Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.

Art. 14) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata la subconcessione dei locali oggetto della presente concessione a terzi, senza il consenso scritto del concedente. In caso di mancato rispetto della presente clausola, la concessione verrà revocata.

Art. 15) SPESE DI REGISTRAZIONE

1) Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i.. La registrazione verrà effettuata dal concedente con spese a carico del concessionario.

Art. 16) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

1) Per le finalità di cui agli articoli che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio presso la propria sede legale indicata in epigrafe.

Art. 17) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 18) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali"). Ciascuna parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione

del presente contratto ovvero per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero, successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni).

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI SCHIO – firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).

ULSS 7 PEDEMONTANA - Carlo BRAMEZZA firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).

Art. 21) APPROVAZIONE EX ART. 1341 C.C.

1) A norma dell'articolo 1341 del codice civile, il concessionario specificatamente approva i patti di cui agli articoli: Art. 3) Destinazione e utilizzo, Art. 5) Locali, Art. 6) Recesso, Art. 7) Custodia, Art. 9) Migliorie/addizioni, Art. 11) Oneri e spese a carico del concessionario, Art. 12) Diritto di accesso ai locali, Art. 13) Modifiche alle clausole contrattuali, Art. 14) Divieto di subconcessione, Art. 15) Spese di registrazione e Art. 17) Foro competente.

ULSS 7 PEDEMONTANA - Carlo BRAMEZZA firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).